

# GAZZETTA DI MODENA

QUOTIDIANO D'INFORMAZIONE



## Trasporto dei rifiuti, queste le regole per evitare di finire nei guai e multati

Il trasporto dei rifiuti rappresenta da sempre un tema di primaria importanza, perché gran parte della massa dei rifiuti prodotti nel nostro Paese è in viaggio quotidianamente.

Il sistema del trasporto è semplice e lineare. E' regolato dal "Formulario di identificazione": un documento di tipo formale, le cui caratteristiche sono fissate dal D.M.145 del 01.04.1998, che nessuno può realizzare in proprio e/o fotocopiare o modificare. I formulari devono essere numerati progressivamente e a loro volta gli estremi identificativi dei formulari dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico tenuto dall'impresa che professionalmente esercita questa attività di trasporto.

Evidentemente si tratta di criteri finalizzati a prevenire le falsificazioni, anche per consentire i controlli incrociati in sede di verifica.

La compilazione del formulario è essenziale già nel momento della partenza, ed è illegale non compilarlo totalmente prima di iniziare il viaggio.

Al momento della partenza il formulario deve infatti essere redatto in quattro copie e deve essere datato e firmato su tutti e quattro gli esemplari dal detentore e controfirmato dal trasportatore, in quanto c'è una reciproca responsabilità degli stessi (anche sanzionatoria).

Quando il vettore giunge al sito di destinazione finale, le tre copie devono essere controfirmate e datate in arrivo dal destinatario. Anche in questo caso la firma del titolare del sito di destinazione corrisponde ad una assunzione di responsabilità, perché il titolare prima di accettare i rifiuti ha l'onere di verificare se il carico dichiarato corrisponde alla qualità/quantità reale e se gli estremi della ditta mittente sono reali e corretti.

Una copia quindi resta al destinatario e due sono acquisite dal trasportatore, il quale giunto alla propria sede ne conserverà una e provvederà ad inviare la quarta copia al produttore/detentore originale, entro tre mesi dalla data di conferimento. In tal modo il ciclo produttivo è chiuso e cessa ogni responsabilità del produttore.

Qualora invece alla scadenza del predetto termine non riceva la quarta copia, ha l'obbligo di denunciare alla Provincia la mancata ricezione del formulario. L'omissione costituisce colpa in senso penale. Qualora il conferimento dei rifiuti venga fatto al servizio pubblico di raccolta, il titolare dell'azienda produttrice è immediatamente deresponsabilizzato.

(1, continua)

